

ISTANZE DI RICONOSCIMENTO CULTURALE ED EDUCAZIONE RELIGIOSA: NODI PROBLEMATICI

Marco Parisi

Università degli Studi del Molise

Abstract: The phenomenon of the proliferation of religious denominations present in Italy, as in other countries, raises the question of religious education in public schools, which on one side can not be limited to students of only one religion, and another may not become an unmanageable proliferation of different personal choices. This requires the review of the topic of education monoconfessional so far established, at the same time, it seems appropriate to think of the teaching of “religious fact” as a heritage of principles and values from the various religions, with an objective and pluralistic approach.

It has tended, in this area, to consider appropriate compulsory education as such, but optional in terms of monitoring, it is a matter submitted to critical analysis, as is the legal status of teachers of religion, all at the light Accords facilities by the Italian State, particularly the Catholic Church, and the disparity of legal conditions that now exists in relation to religious organizations.

One approach to resolving the issue can proceed via pacticia, but mostly it is an internal matter for the Italian state law. This leads to define the fields to determine which items need to pacts with the confessions and which fall within the exclusive jurisdiction of the State. And this has to take into account the effect of student intercultural education, universal ethical values, and other educational elements that can divide the various religions.

It is therefore necessary to build the study of religion in school in order it should become a civic characterization, consider the various fideists proposals, and emphasize the values of solidarity, non discrimination, active participation in collective life, democratic life and mutual tolerance.

Keywords: Religious education, public schools, universal ethical principles, religious pluralism, tolerance and cultural coexistence.

Resumen: El fenómeno de la multiplicación de la presencia de confesiones religiosas en Italia –como en otros países– plantea el problema de la enseñanza religiosa en la escuela pública, que de un lado no puede limitarse a los alumnos de sólo una religión, y de otro no puede convertirse en una ingobernable multiplicación de diferentes opciones personales. Ello obliga a la revisión del tema de la enseñanza monoconfesional hasta ahora establecida; a la

vez, parece conveniente pensar en la enseñanza del “hecho religioso” como un patrimonio de principios y valores procedentes de las varias religiones, mediante un análisis objetivo y pluralista.

Se ha tendido, en este terreno, a considerar oportuna una enseñanza obligatoria como tal pero facultativa en cuanto a su seguimiento; es un asunto sometible a análisis crítico, como lo es también el status jurídico del profesorado de religión; todo ello a la luz de los Acuerdos establecidos al respecto por el Estado italiano, particularmente con la Iglesia católica, y de la disparidad de condiciones jurídicas que hoy existe con relación a las organizaciones confesionales.

Una aproximación para resolver el tema puede proceder de la vía pacticia, pero en mayor medida se trata de una cuestión interna del Derecho interno estatal italiano. Ello conduce a delimitar los campos, para determinar qué puntos necesitan de los pactos con las confesiones y cuáles caen en la exclusiva competencia del Estado. Y éste ha de tener en cuenta al efecto la formación intercultural del alumnado, los valores éticos universales, y otros elementos formativos que puedan condicionar las diversas religiones.

Es por tanto necesario tender a que el estudio de la religión en la escuela adquiera una caracterización cívica, tome en cuenta las diversas propuestas fideísticas, y subraye los valores de solidaridad, no discriminación, participación activa en la convivencia colectiva, vida democrática y tolerancia recíproca.

Palabras clave: Enseñanza religiosa, escuela pública, principios éticos universales, pluralismo religioso, tolerancia, convivencia cultural.

SUMARIO: 1. Introduzione. 2. Caratteri dell'insegnamento di religione cattolica nella scuola pubblica e sua problematicità. 3. L'educazione interculturale al fatto religioso come leva per il soddisfacimento delle rivendicazioni identitarie spiritualmente caratterizzate e come strumento per la condivisione della cittadinanza societaria.

1. INTRODUZIONE

Il processo di frammentazione etico-religiosa, determinato dalla progressiva trasformazione in senso multiculturale della società contemporanea, evidenzia la necessità di una riformulazione dei caratteri distintivi dell'educazione religiosa proposta ai giovani discendenti nell'offerta formativa delle scuole pubbliche. Ciò al fine di offrire un contributo neutro e obiettivo per l'alfabetizzazione religiosa di base e per la costruzione dell'identità personale delle nuove generazioni di cittadini¹.

¹ La realtà complessa indotta dall'incontro fra persone di etnie, lingue, religioni, storie civili e

Pur ritenendo che la scuola pubblica non possa supplire al compito primario ed indelegabile esplicato da altri soggetti ed agenzie educative, quali la famiglia e la comunità religiosa di appartenenza, con le rispettive strutture e pratiche formative, tuttavia agli istituti statali d'istruzione competono compiti, complementari e specifici, di natura prevalentemente culturale, che si rivelano insostituibili nel processo di costruzione della personalità e dell'identità degli studenti².

L'impegno delle istituzioni educative pubbliche al soddisfacimento delle domande di visibilità identitaria³ sollevate dai gruppi minoritari e di nuovo insediamento nello spazio sociale non può, come è ovvio, tradursi in una disseminazione di singoli corsi confessionali nella scuola statale. In caso contrario, infatti, si determinerebbe il dissolvimento dell'educazione pubblica in una ingovernabile miriade di opzioni particolari, tale da rendere priva di significato l'esistenza stessa di un sistema pubblico d'istruzione ben organizzato e culturalmente coerente⁴. In tal senso, quindi, non si ritiene condivisibi-

politico-economiche diverse ha impegnato la scuola, quale naturale luogo di coagulo delle diversità culturali, ad offrire strumenti educativi tesi a favorire l'integrazione di compagni immigrati ed autoctoni, a favorire la valorizzazione della persona umana come individuo e come cittadino, a promuovere ed a estendere in favore di tutti i consociati (anche di giovane età) una progettualità socio-economico-politica fondata sui principi dell'equità e della giustizia, del rispetto e della solidarietà. Cfr. G. DE LUCA, *Le istanze educative delle società multiculturali. Orientamenti, autonomia e responsabilità degli insegnanti*, in N. FIORITA e D. LOPRIENO (a cura di), *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali*, Firenze, 2009, pp. 175-177. Tali elementi sono segnalati anche da G. DALLA TORRE, *Il diritto all'educazione religiosa nella scuola pubblica*, in *Seminarium*, 2002, 2, p. 465, il quale, peraltro, sottolinea come l'elevarsi dei gradi dell'istruzione, l'innalzarsi della scuola dell'obbligo, il dilatarsi a livello temporale della permanenza media dei giovani nelle strutture scolastiche conferiscano, al giorno d'oggi, alla scuola la configurazione di agenzia formativa per eccellenza.

² N. COLAJANNI, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Bari, 2002, p. 198, evidenzia come lo Stato abbia storicamente affidato alle organizzazioni confessionali (e, tra esse, soprattutto alla Chiesa), «(...) quasi in appalto, l'istruzione religiosa scolastica, rinunciando finanche a porsi il problema dell'opportunità, da valutare sul piano dell'ordinamento didattico e degli studi, di un insegnamento organizzato direttamente dallo Stato, obbligatorio e non confessionale (...)». Ne è conseguita, secondo l'Autore, una assenza di tutela della formazione culturale delle giovani generazioni in relazione al fenomeno religioso, con l'esercizio di una competenza educativa diretta da parte dalle istituzioni scolastiche, e non sulla base della prevalente delega di tali funzioni alle organizzazioni confessionali, in ragione dell'appartenenza religiosa dei discenti.

³ Lo stabilizzarsi dell'immigrazione, il ricongiungersi di famiglie, la costituzione di aggregazioni comunitarie e la riorganizzazione territoriale della convivenza determinano negli immigrati precise richieste di riconoscimento giuridico di esigenze riconducibili alla propria identità culturale e religiosa, quali elementi di visibilizzazione della loro presenza nella comunità e nella cultura di origine. Si veda, per ulteriori dettagli, G. BASCHERINI, *Immigrazione e diritti fondamentali. L'esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee*, Napoli, 2007, pp. 343 e ss.

⁴ Coerenza ed organicità che devono essere sempre perseguite, anche se in un quadro d'azione normativa in cui sono lasciati ampi spazi all'autonomia e alla differenziazione. Infatti, nel caso

le l'istituzione di una "ora di religione islamica"⁵, così come proposto di recente da alcuni parlamentari e da alcune forze politiche.

Nondimeno, in un contesto educativo contraddistinto dalla diversità culturale e spirituale, la presenza di un insegnamento religioso sostanzialmente monoconfessionale, come quello previsto dall'accordo concordatario con la Chiesa cattolica, risulta difficilmente compatibile con la rilevata esigenza di fornire risposte adeguate alle istanze formative attualmente emergenti. I limiti oggettivi di quel modello di educazione religiosa, anche a fronte degli sforzi attivati e tuttora in corso per adeguare (almeno a livello di attuazione pratica) la formula concordataria ai nuovi contesti culturali, evidenziano la necessità di affrontare e superare le rigidità connesse ad un insegnamento catechetico e monotematico⁶. Rigidità che rendono inadatto l'insegnamento di religione cattolica ad analizzare e a studiare in modo critico, ed in tutte le sue implicazioni, l'universo di senso prodotto dalle principali correnti mondiali del pensiero spirituale, rendendo inefficace e priva di prospettive di apertura culturale la proposta formativa suggerita da questo specifico insegnamento confessionale⁷.

dell'istruzione, si è di fronte ad un diritto sociale a fruizione coatta, per il quale i pubblici poteri, per il bene dei consociati tutti ed in osservanza del principio di eguaglianza sostanziale, sono chiamati ad adottare misure finalizzate a garantire il controllo da parte degli utenti, a definire le prestazioni da erogare, a delineare la struttura organizzativa idonea a garantire l'adempimento di un'obbligazione pubblica di carattere particolare. Dunque, è la natura del bene perseguito che sta a giustificare l'impiego di un modello organizzativo di carattere nazionale, cioè di un modello suscettibile di garantire la diversità e la differenziazione, la complessità e la dinamicità, l'interdipendenza e la collaborazione, la sussidiarietà e l'autonomia, senza che si determinino conseguenze negative in termini di soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'indispensabile unità del sistema. Per approfondimenti, cfr. A. SANDULLI, *Il sistema nazionale di istruzione*, Bologna, 2003, pp. 15 e ss. Si consenta, altresì, il rinvio a M. PARISI, *Istruzione laica e confessionale nello Stato delle autonomie*, Napoli, 2008, pp. 97-153.

⁵ R. BOTTA, *Sentimento religioso e appartenenza confessionale*, in P. PICOZZA e G. RIVETTI (a cura di), *Religione, cultura e diritto tra globale e locale*, Milano, 2007, p. 62. ritiene che la «(...) compresenza di più ore di religione (diverse) significherebbe rompere –almeno per il tempo dedicato all'insegnamento della religione– l'«unità discendente» (difficile da ricomporre, nonostante la limitata durata della "frammentazione"), legittimando una *distinzione* tra gli alunni giustificata dalla loro *appartenenza di fede* e sollecitando inevitabili sentimenti di "esclusione"» (corsivi testuali).

⁶ La promiscuità culturale e religiosa, ormai presente all'interno degli spazi formativi, rende antieducativa ed intollerabile pedagogicamente la presenza di un atteggiamento proselitistico, esplicito o implicito che sia, promosso dall'impiego del linguaggio identitario proprio di una determinata religione, dei suoi simboli liturgici, della sua catechesi (così come avviene con l'insegnamento di religione cattolica), con esiti di carattere discriminante. Ne è conseguita, più o meno dappertutto in Europa, una messa in crisi dei modelli di insegnamento religioso monoconfessionale, che è risultato funzionale solo fino a quando la società si caratterizzava per la presenza di una religione sociologicamente ampiamente maggioritaria. Cfr. F. PAJER, *Quale istruzione religiosa nelle scuole dell'Europa multireligiosa?*, in *Rivista della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze*, 2005, 1, pp. 48-49.

⁷ Peraltro, il perdurare di questo stato di cose, alla lunga, finirebbe per mettere in serio pericolo

A fronte di ciò, si registra la perdurante inesistenza nella scuola statale di un insegnamento del “fatto religioso”, considerato nella molteplicità delle sue sfaccettature e nella complessità delle sue realizzazioni concrete. Né si può dire che le previsioni normative contenute in alcune Intese con le confessioni acatoliche (Tavola Valdese, Chiese protestantiche, Comunità Ebraiche), consentendo un intervento educativo nel contesto scolastico su richiesta degli organi collegiali d’istituto, possano rappresentare una risposta significativa all’esigenza di insegnamento del patrimonio di principi e di valori delle principali religioni, con un’analisi di insieme ampia, articolata, obiettiva e pluralista⁸.

2. CARATTERI DELL’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA PUBBLICA E SUA PROBLEMATICITÀ

Ben poche discipline possono vantare una complessa stratificazione di atti normativi, amministrativi e giurisdizionali come l’insegnamento di religione cattolica nella scuola pubblica. Una complessità e una articolazione di interventi a cui, però, non ha fatto seguito un insieme altrettanto ampio di mutamenti sostanziali.

Come è noto, alle origini dell’attuale assetto organizzativo di questo insegnamento si rinviene una disciplina normativa precedente alla “conciliazione” del 1929 e all’avvento del fascismo come nuova forma organizzativa del potere politico e dell’intero sistema sociale. Il riferimento è alla “Riforma

anche la neutralità delle pubbliche istituzioni, in quanto il predominio di una cultura religiosa di maggioranza potrebbe arrecare serie minacce alla centralità ordinamentale del principio di non identificazione. Ciò soprattutto, come nel caso italiano, nell’ipotesi in cui si tratti di una cultura religiosa che tende ad abusare del potere di definizione acquisito nei secoli, per stabilire da sola, secondo criteri propri ed autoreferenziali, quale cultura politica e sociale debba essere universalmente vincolante nella contemporanea società pluralistica. Cfr. D. LOPRIENO, *La libertà religiosa*, Milano, 2009, p. 61.

⁸ Si segnala che la rinuncia nelle rispettive Intese, soprattutto da parte di alcune denominazioni confessionali di matrice protestantica, ad un intervento confessionalmente qualificato nel contesto dell’istruzione pubblica segna una netta differenza di posizione rispetto agli intenti della Chiesa cattolica. Infatti, le Chiese evangeliche non solo hanno rifiutato uno spazio specifico sotto la propria gestione, ma hanno espresso anche la convinzione che la verità religiosa e i messaggi fideistici non necessitano di luoghi privilegiati di diffusione, garantiti come tali dalla legge statale. Ciononostante, nella stesura delle Intese ad esse relative, tali rappresentanze confessionali hanno ottenuto il riconoscimento della facoltà di svolgere all’interno della scuola pubblica, su richiesta degli alunni e degli organi scolastici di natura collegiale, interventi episodici, finalizzati al soddisfacimento dell’esigenza di rispondere ad eventuali esigenze di conoscenza del rispettivo patrimonio di fede e di valori. Ciò, però, a segnare la differenza di posizione rispetto alla Chiesa cattolica, in termini di stabilità e sistematicità di tale presenza confessionale nella scuola pubblica, ma anche in termini di rilievo giuridico e di sostegni finanziari da parte della mano pubblica. Cfr. M. TIGANO, *L’«assolutezza» del diritto all’istruzione religiosa*, Milano, 2004, pp. 20-22.

Gentile” (Regio Decreto n. 2185/1923), che pur ponendo questo insegnamento come «(...) fondamento e coronamento» dell’istruzione elementare (art. 3), si caratterizzava per il perseguimento di finalità preminentemente culturali e non per la realizzazione di obiettivi confessionistici. Ciò in sintonia con la concezione etica dello Stato, propria del ventennio della dittatura, rivendicante alle istituzioni pubbliche la potestà educativa delle nuove generazioni, in piena autonomia dalle indicazioni del magistero della Chiesa.

Tuttavia, il complesso intreccio di cultura, consuetudini e poteri, che andava progressivamente affermandosi nella sfera sociale nel periodo fascista⁹, determinava la reintroduzione dell’insegnamento di religione nel novero delle discipline educative offerte dal sistema scolastico pubblico, con conseguenze che si sono riverberate fino ad oggi.

Vale la pena, infatti, di sottolineare come la “conciliazione” del 1929 abbia prodotto due conseguenze di rilievo: l’estensione dell’insegnamento di religione fino alla scuola media (art. 36 del Concordato); la collocazione delle previsioni normative relative a tale insegnamento in un trattato di diritto esterno, immesso nell’ordinamento interno per mezzo di una legge di esecuzione (legge n. 810/1929) e di una legge di attuazione (legge n. 824/1930). Ovvero, in tal modo, la disciplina normativa di tale materia e le relative scelte politiche venivano irrigidite in un sistema molto meno flessibile e duttile, quanto alle possibili future modifiche, del mero atto legislativo unilaterale.

La regolamentazione concordataria dell’insegnamento di religione dive-

⁹ Ricordiamo che attraverso la graduale ricomposizione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, culminata con l’adozione dei Patti Lateranensi del 1929, si determinò una notevole apertura di credito da parte delle massime gerarchie ecclesiastiche nei confronti del movimento fascista. Più specificamente, la Chiesa «(...) intravide nell’involuzione autoritaria di quel movimento l’occasione di riscatto storico, dopo la sconfitta della fine dello Stato pontificio. (...) La Chiesa assunse vere e proprie funzioni pubbliche, legittimate dal principio del cattolicesimo come *religione dello Stato*, ma ripristinanti l’antica confusione dei poteri; il tutto nell’alveo della soppressione della distinzione fra poteri legislativi e di governo (...); cioè in un regime anti-democratico che aveva un unico partito, che dichiarava di creare una cultura e perfino un’etica fascista, ma attribuiva potere diretto alla Chiesa ed al suo personale, ed anche valenza legale al diritto canonico. La Chiesa ebbe un ruolo pubblico ed un’influenza diretta nella scuola statale, nelle forze armate, nel sistema penitenziario, l’efficacia automatica della sua funzione giurisdizionale in materia matrimoniale (...). La Chiesa partecipava al disegno politico del regime fascista garantendo il controllo sulla popolazione quanto a comportamenti di carattere religioso: il regime legalizzava questo controllo, riconoscendo libertà ai singoli solo nel limitato ambito dei diritti garantiti all’istituzione Chiesa». Si determinava, così, come risultato di tale sinergia e di tale ritrovata sintonia tra potere politico e potere religioso un irrigidimento dei comportamenti individuali dei cittadini, confinati nei rigorosi limiti di quanto accettato e permesso dallo Stato e dalla Chiesa. Cfr. V. TOZZI, *Chiesa cattolica, politica e partiti politici in Italia*, in A. MUSI (a cura di), *Forma-partito e democrazie dell’Europa mediterranea: origini, sviluppi, prospettive*. Soveria Mannelli, 2007, pp. 67-68 (corsivi testuali).

niva parte di una complessa ed articolata concertazione di natura diplomatica relativa alle relazioni fra soggetti sovrani, tale da rendere (ben prima della "copertura costituzionale" fornita dall'art. 7 della Carta del 1948) difficilmente percorribile la strada di un ripensamento statale. Poi, con l'avvento della Repubblica la problematicità della scelta concordataria si è pienamente rivelata, a causa del vincolo giuridico, di natura costituzionale (art. 7, comma II, Cost.), alla trattativa bilaterale con la Chiesa per la revisione degli accordi¹⁰. Si è così resa davvero molto più remota l'eventualità di modifiche unilaterali del regime pattizio, con conseguenze negative per l'adeguamento alla realtà dei tempi di un insieme vasto di materie, tra cui anche quella dell'insegnamento della religione.

Per essere più chiari, l'inquadramento del sistema giuridico dell'istruzione pubblica (ivi compreso anche l'insegnamento di religione) in un insieme organico di principi costituzionali avrebbe dovuto favorire, almeno teoricamente, l'adeguamento delle discipline specifiche agli indirizzi promossi dalla Carta del 1948 (artt. 9, 33 e 34 Cost.)¹¹. Di conseguenza, anche la materia dell'insegnamento di religione avrebbe dovuto risentire positivamente di un processo di adeguamento della legislazione previgente alle indicazioni della Costituzione, ponendo fine al ripetersi di privilegi confessionistici ad opera del potere politico, del legislatore e dell'apparato amministrativo¹².

¹⁰ La "copertura costituzionale" fornita alla normativa di derivazione pattizia dall'art. 7, comma II, Cost., offre a tale disciplina legislativa una particolare protezione rispetto alle procedure di modificabilità ordinaria, sottratte alla disponibilità del legislatore statale. A tale protezione specifica dal punto di vista passivo, si aggiunge una ulteriore protezione dal punto di vista attivo, ovvero per ciò che attiene i rapporti e i possibili conflitti tra le norme pattizie e le norme della Costituzione. Così, la speciale "copertura costituzionale", fruita dalle norme bilateralmente convenute, vale a limitarne il controllo di costituzionalità solo all'ipotesi in cui esse siano in contrasto con uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Su questi temi cfr. R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e rivendicazioni identitarie nell'autunno dei diritti*, Torino, 2008, pp. 97-99; L. MUSSELLI e V. TOZZI, *Manuale di diritto ecclesiastico. La disciplina giuridica del fenomeno religioso*, Roma-Bari, 2000, pp. 84-87.

¹¹ Di per sé, quindi, l'approvazione di un preciso disegno costituzionale in materia di educazione e di istruzione delle giovani generazioni (con la fissazione dei principi e delle garanzie contenuti negli artt. 2, 3, 4, 19, 21, 30, 31 e 33 Cost.), precludendo ad una trama complessa ed articolata di tutele per la libertà del discente, avrebbe dovuto determinare una interpretazione evolutiva delle pregresse discipline adottate in epoca fascista. Tuttavia, la vischiosa rigidità dell'apparato amministrativo e la pressione della Chiesa hanno a lungo negato valutazioni della normativa concordataria maggiormente in linea con il dettato costituzionale e con l'evoluzione dei tempi. Si veda S. BERLINGÒ, *Libertà d'istruzione e fattore religioso*, Milano, 1987, pp. 11 e ss.

¹² Ovvero, le indicazioni presenti nell'art. 97 della Carta costituzionale, insieme ai precetti e ai principi ospitati negli artt. 1-12 della stessa Costituzione, avrebbero dovuto favorire una immediata ricontrattazione della materia dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole conforme con i principi fondamentali e con la nuova legalità costituzionale. Cfr. M. PARISI, *Insegnamento della religione cattolica nella società multiculturale e laicità dell'istruzione: note ricognitive sui principali aspetti problematici*, in *Dir. Eccl.*, 2008, 3-4, pp. 440-441.

Invece, da un punto di vista pratico, in tema di insegnamento della religione, non si è mai assistito al coagularsi di una maggioranza politica in grado di esprimere un progetto e un disegno innovativi rispetto alle scelte effettuate in epoca fascista, e anche la revisione concordataria del 1984 non sembra aver apportato alcuna significativa innovazione.

Con la legge n. 121/85, a mezzo della quale si è data esecuzione agli Accordi di Villa Madama del 1984, si è avuto un rinnovamento delle fonti regolatrici della materia, ma le nuove disposizioni adottate, ben lungi dall'eliminare le perplessità e i dubbi che investivano le norme risalenti all'epoca fascista, hanno accentuato il tasso di conflittualità sull'insegnamento scolastico della religione, originando polemiche giudiziarie, scontri dottrinali e frizioni politiche di notevole entità. La presenza della religione nella scuola pubblica si è andata sempre più configurando (anche a causa di atteggiamenti di diffusa parzialità dei pubblici poteri¹³) non come uno strumento di maggiore libertà per i giovani discenti, ma come un fattore di possibile discriminazione tra alunni e famiglie di fedi religiose o di convinzioni diverse¹⁴, rilevandosi appieno la sua irriducibile problematicità.

Come si vede, si tratta di problemi che dovrebbero imporre una continua verifica della volontà di cooperazione tra i due *partners*, Stato e Chiesa cattolica, entrambi chiamati a realizzare il bene del Paese e l'egualianza delle persone (pur se con finalità di fondo diverse), nella logica concordataria del principio di collaborazione. Problemi che non potrebbero essere, in modo semplicistico, elusi da strategie confessionali non rispettose della contemporanea realtà sociale, delle dinamiche culturali in atto, delle regole pattizie ed internazionalistiche, sulla base di un generico

¹³ L'aspetto maggiormente preoccupante di tale tendenza attuale sta nella incertezza dei rapporti tra diritto e politica, tra la legittimità degli interventi politici e la cogenza delle indicazioni giuridiche. Ovvero, benché in tema di governo e di soddisfacimento degli interessi religiosi, si registri tuttora un approccio saldamente ancorato al rispetto delle vie legali indicate dalla Carta costituzionale, sembra farsi sempre più ampio lo spazio per la creatività giuridica, con il rischio della perdita di centralità dei principi fondamentali e di una notevole frammentazione dei provvedimenti adottati, spesso inadeguati a far fronte alle nuove istanze (anche di natura educativa) socialmente rilevabili. Cfr. M. VENTURA, *La politica del Governo italiano in materia di libertà religiosa, in Coscienza e libertà*, 42, 2008, pp. 49-50.

¹⁴ P. CAVANA, *Interpretazioni della laicità. Esperienza francese ed esperienza italiana a confronto*, Roma, 1998, p. 347 evidenzia come l'insegnamento religioso nella scuola pubblica venga avvertito dalla pubblica opinione come l'oggetto di una difficile regolamentazione tra le istituzioni civili e quelle ecclesiastiche, con periodiche fibrillazioni e ricorrenti polemiche tra la sinistra laica e il mondo cattolico. L'Autore, quindi, sottolinea come fra gli stessi cattolici sia ormai diffusa l'insoddisfazione per gli esiti pratici conferiti alla collocazione di un insegnamento prevalentemente confessionale negli istituti pubblici d'istruzione, al punto che la presenza della religione nella scuola viene vissuta come un momento di divisione e di contrasti, e non come una positiva occasione di apprendimento.

richiamo all'afferenza dei principi del cattolicesimo al patrimonio storico del popolo italiano¹⁵.

Nello specifico, le maggiori perplessità che concernono la collocazione di un insegnamento obbligatorio nella sua istituzione, ma meramente facoltativo nella sua frequenza, sembrano essere connesse alla creazione stessa di una disciplina di studio affidata alla gestione confessionale e utilizzabile per proporre un progetto religioso di vita, nel quadro del *munus docendi* (quale compito di insegnare e di evangelizzare) di cui è depositaria la Chiesa. Un'attività educativa che la Chiesa stessa esplica attraverso personale di sua fiducia immesso nell'esercizio dell'attività educativa (ed assunto nell'ambito dell'amministrazione scolastica), in violazione del divieto costituzionale (art. 7, comma I) di commistione di poteri e funzioni tra la potestà ecclesiastica e quella civile. Di pari complessità, peraltro, risulta essere lo status giuridico dei docenti di religione, in quanto fortemente influenzato dalle ambiguità derivanti dalla confezione della disciplina concordataria in materia e dalle previsioni di un recente intervento legislativo (legge n. 186/2003), mirante a rendere più stabile e meno precaria la condizione di questa categoria di insegnanti, ma che in realtà si è rivelato essere un intervento normativo contraddistinto da profili di censurabilità in termini di rispetto del principio di neutralità della funzione pubblica¹⁶ e di buon andamento della pubblica amministrazione¹⁷.

¹⁵ Cfr. G. CIOPPI, *Tra eguaglianza e libertà. Contributo ad una disciplina giuridica del fenomeno religioso*, Napoli, 1999, pp. 77-79.

¹⁶ Ricordiamo che la scuola pubblica è, per definizione, ispirata al rispetto del principio di neutralità, in forza del quale non le è consentita l'assunzione di uno specifico indirizzo ideologico-culturale, e alla contestuale osservanza del principio di laicità, in virtù del quale non le è permesso di operare distinzioni tra i suoi fruitori sulla base delle loro scelte di carattere spirituale. Sia consentito rinviare a M. PARISI, *Tra scuola pubblica e privata (laica e confessionale). A proposito della vicenda della scuola islamica di Milano*, in *Diritto e Società*, 2007, 2, pp. 284 e ss.

¹⁷ Ricordiamo che il concetto di buon andamento della pubblica amministrazione è stato costantemente definito dalla dottrina come sintesi dei principi di efficienza e di efficacia, intesi rispettivamente come raggiungimento dello scopo e migliore impiego possibile delle risorse, proprio nella finalità di raggiungere lo scopo stesso. Al di là di queste notazioni, poi, può rilevarsi come, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio di buon andamento è sembrato essere interpretato, di volta in volta, come buona attuazione delle scelte legislative e come obiettivo finale dell'azione amministrativa. Ora, quanto all'insegnamento della religione cattolica, se già il conferimento alla finanza pubblica degli emolumenti economici in favore degli insegnanti di religione cattolica poteva dirsi in grado di suscitare forti perplessità, a maggior ragione l'immissione nei ruoli con un concorso *ad hoc* e con la conseguente stabilizzazione determinerebbero notevoli dubbi rispetto alla conformità costituzionale (rispetto ai principi suddetti, ma anche rispetto al principio di laicità dello Stato) della legge n. 186/2003, soprattutto ove si tenga conto della speciale forma di mobilità fruibile dai docenti di religione nei casi di revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano (così come previsto, peraltro, dal n. 5 lett. a) del Protocollo Addizionale agli Accordi di Villa Madama del 1984, (legge n. 121/1985). Sulla configurazione concettuale del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, con riferimenti anche all'azione

Infine, è opportuno non dimenticare, come si è già accennato in modo indiretto in precedenza, che la normativa attualmente vigente in tema di educazione religiosa riflette la perdurante disparità di condizione giuridica tra le organizzazioni confessionali. Una situazione sperequata che si è concretata nelle forme di un trattamento di privilegio esclusivo garantito alla Chiesa¹⁸, attraverso il conferimento alla religione cattolica di un proprio spazio nell'ambito dell'orario scolastico. Così, nella logica propria di una struttura piramidale nel godimento delle libertà¹⁹, un minimo di tutele viene riconosciuto alle confessioni con intesa, ai cui aderenti è garantito il diritto di non avvalersi dell'insegnamento in questione o di avanzare, come si è detto, richieste specifiche in materia di educazione religiosa²⁰. Da ultimo, sulla base della disciplina normativa in vigo-

interpretativa del giudice delle leggi, cfr. G. ARCONZO, *Il dovere al buon andamento della pubblica amministrazione e il diritto alla buona amministrazione: la legislazione interna tra giurisprudenza costituzionale e principi comunitari*, in N. ZANON (a cura di), *Le Corti dell'integrazione europea e la Corte costituzionale italiana*, Napoli, 2006, pp. 34 e ss.; sulle ricadute ecclesiasticistiche, in riferimento alla materia specifica dell'insegnamento di religione cattolica nelle scuole, cfr. B. RANDAZZO, *Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge*, Milano, 2008, pp. 325 e ss.

¹⁸ A tale privilegio specifico se ne aggiungono molti altri, parimenti intollerabili, come il finanziamento pubblico (anche se surrettizio) delle scuole private, il finanziamento statale e regionale degli oratori, le esenzioni fiscali a favore degli immobili ecclesiastici, il finanziamento attraverso la quota dell'otto per mille Irpef, la speciale protezione del patrimonio storico-artistico ecclesiastico. Si tratta, come evidenziato in dottrina, di questioni problematiche che incidono fortemente su di un inquadramento laico dei rapporti tra pubblici poteri e Chiesa (ma, più in generale, anche sulle relazioni tra potere politico ed organizzazioni confessionali). Cfr. A. SPADARO, *Laicità e confessioni religiose: dalle etiche collettive (laiche e religiose) alla «meta-etica» pubblica (costituzionale)*, in *Annuario 2007. Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Padova, 2008, pp. 158 e ss.

¹⁹ G.B. VARNIER, "Norme nuove sulla libertà religiosa". *La politica ecclesiastica italiana nella crisi di fine secolo*, in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, tomo III, Soveria Mannelli, 1998, p. 1221, paragona la situazione odierna «(...) ad un edificio a più piani nel quale nel seminterrato si aggirano gruppi religiosi ancora informi e che non presentano le caratteristiche per essere riconosciuti come confessioni; al primo piano si trovano le confessioni non riconosciute in base alla legge del 1929 pur avendone i requisiti; al secondo le confessioni riconosciute e al terzo quelle con intesa. In questa immaginaria costruzione c'è poi anche un attico riservato alla Chiesa cattolica, ma anche a quelle confessioni che, modificando le precedenti intese, cercano di ottenere condizioni ancora più vantaggiose». Si è determinata, per tale via, come sottolinea l'Autore, una situazione di aperta competizione tra le organizzazioni confessionali, che ha finito per negare lo stesso criterio ispiratore della legislazione bilateralmente convenuta a mezzo di intese: la definizione di un regime di libertà senza privilegi nell'ambito del diritto comune.

Identici accenti in G. RIVETTI, *Migrazione e fenomeno religioso: problemi (opportunità) e prospettive*, in G.B. VARNIER (a cura di), *La coesistenza religiosa: nuova sfida per lo Stato laico*, Soveria Mannelli, 2008, p. 121.

²⁰ Secondo V. TOZZI, *C'è una politica ecclesiastica dei Governi. E la dottrina?*, in P. PICOZZA e G. RIVETTI (a cura di), *Religione, cultura e diritto tra globale e locale*, cit., p. 156, nel complesso, fino ad oggi, la contrattazione tra Governo centrale e rappresentanze confessionali di minoranza non sembra essere stata foriera di una minima eguaglianza di trattamento neanche tra

re, risalente all'epoca fascista (legge n. 1159 /1929 e R.D. n. 289/1930), possono dirsi essere quasi nulle le garanzie accordate alle confessioni senza intesa²¹, i cui fedeli fruiscono solo del diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, alla stessa stregua dei non credenti.

Valutando la questione dell'insegnamento di religione sulla base di tali considerazioni, si può osservare che essa attiene ad un vasto insieme di interessi, dei quali solo una porzione potrebbe, in modo legittimo, essere ricondotta alla materia concordataria strettamente intesa. Infatti, la maggior parte degli interessi che attengono a questa problematica sono interni al sistema statale, e non potrebbero essere sottoposti a compromessi e condizionamenti riconducibili al mero soddisfacimento di esigenze proprie delle istituzioni ecclesiastiche. Tra tali diritti e garanzie, tutelati dall'ordinamento giuridico dello Stato (e non vincolabili a condizionamenti *ex parte ecclesiae*, a meno di non determinare una ipotesi di illegittimità costituzionale), rientrano la libertà religiosa dei discenti e delle famiglie, la libertà di insegnamento, l'impegno alla neutralità dei pubblici poteri rispetto al riconoscimento dell'autonomia genitoriale nell'educazione della prole. Parimenti coinvolti, come si è rilevato, poi sono anche i principi di imparzialità della pubblica amministrazione e di eguale libertà delle confessioni religiose²², entrambi assistiti da specifica protezione costituzionale.

le stesse confessioni religiose con intesa. Infatti, sono rimasti microscopicamente distanti i benefici riconosciuti alla Chiesa cattolica rispetto a quelli conferiti alle altre organizzazioni confessionali ammesse alla trattativa con lo Stato (ed esempio di ciò è, per l'appunto, la materia dell'istruzione religiosa nelle scuole), negandosi così la strumentalità della disciplina contrattata come mezzo di democrazia teso alla effettiva realizzazione del programma costituzionale di promozione della persona umana attraverso la tutela delle libertà religiose collettive.

²¹ Sembra opportuno ricordare come l'accesso all'intesa, e l'avvio dei negoziati per arrivare ad essa, così come evidenziato da buona parte della dottrina, non sia automatico, ma rientri nella sfera di discrezionalità decisionale del Governo. A testimonianza di ciò, pure a fronte delle richieste inoltrate da diverse rappresentanze confessionali, i Governi succedutisi dal 1984 ad oggi non hanno dato corso a trattative con numerose denominazioni confessionali, ritenendo non ancora chiariti alcuni presupposti di fondo. Tra questi si segnalano la questione della reale rappresentanza dei fedeli di alcune religioni (come nel caso dell'Islam), o il possibile contrasto con i principi di base dell'ordinamento italiano (dato che il diritto all'organizzazione, quale presupposto per l'attivazione delle procedure finalizzate all'intesa, è garantito ai gruppi confessionali i cui statuti non contrastano con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano). Sul punto si veda L. MUSSELLI, *Laicità dello Stato e libertà di religione nella Costituzione e nell'ordinamento italiano*, in I. ZILIO-GRANDI, (a cura di), *Il dialogo delle leggi. Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica*, Venezia, 2006, pp. 25-26. In merito all'atteggiamento discrezionale degli Esecutivi rispetto all'attivazione delle trattative per l'intesa, si vedano ampi riferimenti in G. CASUSCELLI e S. DOMIANELLO, voce *Intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *Dig. disc. pubb.*, vol. VIII, Torino, 1993, pp. 518 e ss.

²² Secondo autorevoli orientamenti dottrinali, il I comma dell'art. 8 Cost., positivamente a livello di normazione costituzionale l'uguaglianza nella libertà delle confessioni religiose, assicura a tutti i raggruppamenti confessionali (e, quindi, tanto alla Chiesa quanto agli altri culti), a prescindere

Si rileva, quindi, anche in materia di educazione religiosa, l'esistenza di una trama costituzionale di garanzie e di libertà, che va rispettata nell'adozione delle specifiche regole positive di disciplina, che devono risultare compatibili con l'impianto democratico della vigente forma di Stato²³.

3. L'EDUCAZIONE INTERCULTURALE AL FATTO RELIGIOSO COME LEVA PER IL SODDISFACIMENTO DELLE RIVENDICAZIONI IDENTITARIE SPIRITUALMENTE CARATTERIZZATE E COME STRUMENTO PER LA CONDIVISIONE DELLA CITTADINANZA SOCIETARIA

Tenuto conto di questo quadro normativo di riferimento, la rigidità della normativa bilateralmente convenuta, modificabile solo sulla base di un nuovo accordo tra lo Stato e le controparti confessionali, non sembrerebbe consentire grossi margini di azione per l'introduzione di novità rilevanti in materia di insegnamento religioso.

Tuttavia, già con l'adozione del DPR n. 156/1999 (*Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche*), si è legittimata la possibilità, con una regolamentazione ad hoc, dello svolgimento di attività complementari e integrative di natura facoltativa, offerte dalla scuola in orario extrascolastico (non coincidente con le ore di lezioni), principalmente al pomeriggio, ed extracurricolari, cioè non previste dai programmi delle materie dell'indirizzo. Nel novero di tali attività, soprattutto nella prospettiva di un maggiore ampliamento e di una articolazione più varia dell'offerta formativa (pubblica o privata), ben potrebbero collocarsi libere attività didattiche integrative concernenti il fenomeno religioso e le sue espres-

dall'esistenza di un legame pattizio con lo Stato, la stessa misura di libertà, sia per ciò che concerne l'organizzazione, sia per ciò che concerne le pratiche culturali e l'attività di propaganda. In quest'ottica, la previsione del I comma dell'art. 8 Cost. estende nei confronti di tutti i gruppi organizzati, con scopo di religione e di culto, la norma dell'uguaglianza senza distinzione di religione, dettata dal comma I dell'art 3 Cost, posta a tutela della parità sociale e giuridica dei cittadini. Ne consegue che le diverse confessioni non possono fruire di tutte le libertà garantite dalla Costituzione in maniera diseguale, e che risulterebbero costituzionalmente illegittime le leggi eventualmente limitanti le libertà garantite dalla Carta e le facoltà da esse promananti. Sul punto cfr. R. ASTORRI, *Il principio costituzionale dell'uguaglianza delle confessioni religiose tra dibattito costituente, dottrina e giurisprudenza costituzionale*, in *Jus*, 2003, 3, pp. 514-516; G. CASUSCELLI, *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Milano, 1974, pp. 146 e ss.

²³ Nella logica costituzionale, l'istruzione può essere considerata "neutra" e la scuola "laica" sono se, nelle previsioni normative poste a disciplina dell'organizzazione scolastica, vengono assegnate eguale libertà e dignità a tutte le diverse "famiglie culturali" ed ispirazioni confessionali socialmente rilevate, al fine della creazione dei presupposti minimi per l'attivazione di un clima di dialogo e di tolleranza tra tutti gli attori sociali. Cfr. S. BERLINGÒ, *Libertà d'istruzione e fattore religioso*, cit., pp. 7-11.

sioni o applicazioni, secondo i criteri e le modalità fissate dallo stesso ordinamento scolastico²⁴.

L'individuazione di questi spazi non esula dalla competenza dello Stato in materia scolastica e, quindi, non necessita necessariamente di una intesa (anche se, almeno fino ad ora, sembra essere stata questa la prassi seguita, perlopiù per motivazioni di opportunità politica). Infatti, l'attivazione di tali attività formative complementari non dovrebbe costituire l'oggetto diretto di pattuizioni ad hoc tra lo Stato e le confessioni religiose, ma rappresenterebbe solo la concretizzazione delle garanzie di libertà religiosa per gli appartenenti alle minoranze, affinché la tutela della loro diversità possa trovare adeguata realizzazione²⁵ (anche se, purtroppo, a legislazione vigente, solo in seguito all'autorizzazione fornita dagli organismi collegiali delle istituzioni scolastiche, nei quali la formazione della volontà segue il criterio dell'approvazione a maggioranza).

In ogni caso, si tratta di una prospettiva evolutiva che trova riscontro nella legislazione scolastica vigente in diversi Paesi europei, ove si propone lo studio dell'esperienza religiosa nel suo complesso, leggendone criticamente le soluzioni in chiave antropologica, storico-comparativa, interconfessionale ed interreligiosa²⁶. Vale a dire, utilizzando come modello ideale la regolamenta-

²⁴ Ciò, ovviamente, in una logica di valorizzazione delle istanze educative dei consociati di fede religiosa diversa da quella socialmente dominante; ragion per cui all'art. 1 dello stesso DPR n. 156/1999 si è prevista che l'autonomia delle Istituzioni scolastiche (riconosciuta dalla legge 15 marzo 1997 n. 59) debba essere concepita come «(...) garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale», sostanziosamente «(...) nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti (...)». Di conseguenza, nel prosieguo, l'art. 3, comma I, del DPR n. 156/1999 ha stabilito che ogni Istituzione educativa debba predisporre, «(...) con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa», da intendersi come il «(...) documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche», per mezzo del quale viene posta in essere «(...) la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia». Si è, così, disegnato un quadro normativo che ben legittima la presenza nelle istituzioni scolastiche pubbliche, in una logica di forte autonomia didattica, di insegnamenti finalizzati a recepire le istanze formative specifiche di una società sempre più multietnica e multiculturale. Si consenta il rinvio, per ulteriori indicazioni, a M. PARISI, *Formazione civile e formazione religiosa: la questione delle "scuole di tendenza" e l'Islam*, in V. TOZZI e G. MACRÌ (a cura di), *Europa e Islam. Ridiscutere i fondamenti della disciplina della libertà religiosa*, Soveria Mannelli, 2009, pp. 116-126.

²⁵ N. COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, Bologna, 2006, p. 155, valuta positivamente la contestualizzazione di tali iniziative didattiche di carattere interculturale nell'attuale quadro scolastico, che, in base alla consapevolezza secondo cui l'istruzione costituisce un fondamentale diritto da promuovere, si sta progressivamente predisponendo, attraverso l'adozione di moduli didattici specifici, all'accoglienza delle diverse culture presenti nella società.

²⁶ La valorizzazione di una dimensione di studio laico e critico della religione, avente alla base un

zione conferita all'educazione religiosa negli ordinamenti scolastici di diverse realtà nazionali europee (Spagna, Germania, Regno Unito, Svezia, Danimarca, Norvegia²⁷), deve ritenersi positivo riconoscere come compito della scuola (e, in particolare, di quella statale) la proposta ai discenti, fin dalla prima scolarizzazione, di un insegnamento mirante a favorire la conoscenza dei principi, delle convinzioni e delle pratiche afferenti alle principali correnti mondiali del pensiero religioso.

Peraltro, la scuola, presentando le caratteristiche di luogo privilegiato per una comprensione della diversità religiosa come elemento positivo del patrimonio culturale da trasmettere alle nuove generazioni, potrebbe fornire un valido contributo per combattere le ricorrenti tendenze all'identificazione del «vero» e dell'«assoluto» con le diverse istanze ideali presenti nella scena pubblica²⁸. L'acquisizione di una capacità critica di discernimento rispetto a tali tendenze costituirebbe, così, anche il migliore deterrente rispetto ai progetti fondamentalisti di disgregazione della comune convivenza democratica²⁹ (la quale potrebbe trarre solo vantaggio da una conoscenza consapevole e matura, in una dimensione di rispetto reciproco, da parte dei consociati di più giovane età, delle sensibilità, delle culture, dei riti, dei valori che caratterizzano le diverse comunità di fede).

In direzione di una interculturalità piena, poi, si potrebbe, altresì, proporre la conoscenza dell'atteggiamento agnostico o negativo nei confronti delle religioni, al fine di rendere anche più chiare e nette didatticamente le moda-

approccio mirante a conferire maggiore mordente didattico e concretezza di esperienza storica vissuta all'analisi del fatto religioso, sembrerebbe costituire la chiave culturale più idonea e rispondente all'attuale configurazione delle contemporanee società multiculturali. Ciò in quanto un tale *modus operandi* sarebbe in grado di desacralizzare le religioni, evidenziandone semplicemente l'impatto, in positivo e in negativo, sulla storia dell'umanità, depotenziando i possibili conflitti etnici e valorizzando il confronto tra le diverse fedi e proposte ideali. Cfr. R. CIAPPA, *Per un insegnamento delle religioni nella storia*, in *Coscienza e libertà*, 38, 2004, pp. 66-67.

²⁷ Per una analisi compiuta delle nuove configurazioni assunte dall'insegnamento scolastico della religione, nelle diverse realtà nazionali europee e in riferimento alla concreta esigenza del soddisfacimento delle istanze di interculturalità, cfr. S. MIEDEMA, *Contexts, debates and perspectives of religion in education in Europe. A comparative analysis*, in R. JACKSON, S. MIEDEMA, W. WEISSE, J.P. WILLAIME (a cura di), *Religion and education in Europe. Developments, contexts and debates*, Münster, 2007, pp. 267 e ss.

²⁸ G. CASUSCELLI, *Perché temere una disciplina della libertà religiosa conforme a Costituzione?*, in *Dir. Eccl.*, 2007, 3-4, p. 43. ricorda come il relativismo etico presenti il pregio di poter meglio garantire l'accesso libero di ognuno alle verità (solo asseritamente tali) assolute, consentendone una interiorizzazione autentica e responsabile.

²⁹ Secondo E. GENRE e F. PAJER, *L'Unione Europea e la sfida delle religioni. Verso una nuova presenza della religione nella scuola*, Torino, 2005, pp. 124-126. l'attivazione di un processo educativo, che abbia inizio nella scuola, potrebbe evitare l'affermazione delle tendenze all'assolutizzazione delle questioni religiose, che in passato è stata alla base di odi, guerre e conflitti minanti la pacifica convivenza nel continente europeo.

lità, storicamente determinate, attraverso le quali singoli e gruppi si sono posizionati rispetto al fatto religioso³⁰.

La realizzazione pratica di una educazione interculturale al fenomeno religioso, evocata anche nei disegni di legge in materia di libertà religiosa portati all'esame delle Camere, sembra essere strumentale al soddisfacimento delle aspirazioni rivendicate dai gruppi religiosi (di nuovo insediamento nel territorio nazionale o di più antica presenza), e miranti a rendere operative nello spazio pubblico dell'istruzione occasioni di studio (ben strutturate contentutisticamente e adeguatamente cadenzate dal punto di vista temporale) aventi ad oggetto la conoscenza delle proprie specificità storiche e dottrinali.

In questa prospettiva, la realizzazione di specifici moduli educativi finalizzati alla mediazione religiosa, alla formazione interculturale delle nuove generazioni, alla condivisione di valori etici universali (come la primazia della persona umana e della sua dignità, nonché la promozione dei diritti fondamentali dell'Uomo) fungerebbe da valido deterrente rispetto ad esiti non auspicabili, come la creazione di "classi separate" per alunni di diversa fede religiosa³¹ o la incerta fruizione di attività alternative per gli studenti non avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica³². In tali ipotesi, infatti, si determinerebbe una separazione tra gli alunni proprio nei momenti in cui sarebbe positiva una reciproca interazione per la conoscenza delle rispettive differenze di fede e per l'individuazione di valori e principi condivisi.

La proposta di un rafforzamento dell'educazione interculturale, nella quale si preveda anche la presenza di moduli specifici finalizzati allo studio

³⁰ N. COLAIANNI, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, cit., p. 203.

³¹ In effetti, la situazione deprecata viene a concretarsi nelle scuole italiane come conseguenza indotta dalla perdurante vigenza di una legislazione bilateralmente convenuta con la Chiesa cattolica, posta a disciplina dell'educazione religiosa. Risulta essere, quindi, un dato di fatto la separazione fra gli studenti di diverso orientamento fideistico o ideologico determinata dalla obbligatoria istituzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di un insegnamento (facoltativo nella frequenza) di religione cattolica. Questa singolarità è valutata criticamente da M. VENTURA, *Religione ed Europa. Coordinate per una transizione intelligente*, in *Crederci Oggi*, 2004, 3, p. 64.

³² Secondo G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, 2007, pp. 272-273, la situazione vissuta dagli studenti non avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica non presenterebbe i caratteri della discriminazione, in quanto gli studenti sarebbero dinanzi ad esiti costituenti l'effetto di una libera determinazione (genitoriale o personale) in termini di garanzia della libertà religiosa ed educativa. Tuttavia, le polemiche si attenuerebbero, nell'opinione dell'Autore, ove si decidesse, a livello normativo, di valorizzare in modo efficace, nel contesto di ordinamenti scolastici caratterizzati da tabelle didattiche articolate e flessibili, la libera scelta dei genitori e degli alunni nell'individuazione di insegnamenti elettivi da individuarsi in un numero ben prefissato. In questa logica, troverebbero sistemazione l'insegnamento di religione cattolica, l'insegnamento di altre religioni positive socialmente rilevate ed un eventuale insegnamento generico (e non confessionale) del fatto religioso. Tale riforma potrebbe determinare l'adozione, da parte degli studenti, di piani di studio personalizzati, nella cornice giuridica del principio di autonomia del sistema scolastico pubblico.

della religione in una logica etico-civica (nel senso che la stessa educazione laica ai valori della convivenza civile e dei diritti umani possa essere accompagnata dalla conoscenza delle principali correnti, universalmente note, del pensiero spirituale) non va, di certo, intesa come un mero deterrente alla realizzazione di una politica dell'assimilazione coatta o dell'integrazione forzata. Piuttosto, la sua vera finalità sarebbe individuabile nella pacifica coesistenza delle diversità culturali e religiose, con la creazione di soluzioni di collaborazione e di intesa su valori comuni fra le diverse istanze ideali rilevabili nella società, complessivamente considerata, e nella scuola, quale naturale luogo di incontro tra le culture più varie; finalità perseguibile anche attraverso la creazione di un "linguaggio culturale" frutto della mediazione e del confronto tra le diverse istanze ideali³³. Questi obiettivi sembrerebbero poter vincere le resistenze (motivate anche dalla perdurante vigenza degli evidenzianti vincoli concordatari e pattizi) ad un impegno delle istituzioni scolastiche pubbliche e laiche per la gestione di una comune alfabetizzazione al fenomeno religioso, che possa porsi al servizio della differenza culturale di tutti gli alunni e a titolo della loro comune condizione di utenti del servizio pubblico³⁴,

³³ M. RICCA, *Dike meticcias. Rotte di diritto interculturale*, Soveria Mannelli, 2008, pp. 250-251, evidenzia come l'adattamento e la coordinazione delle differenze costituisca un'esigenza fondamentale per i soggetti protagonisti dei contemporanei contesti sociali multiculturali. Ovvero, secondo l'Autore, è opportuno che le diverse culture non vengano assunte nella loro assoluta integrità, con una negativa enfattizzazione dei distintivi caratteri idiomati ed originari. Ciò perché il vero problema delle «(...) relazioni interculturali è quello delle *culture in atto*, di persone costrette, magari per ragioni non collimanti, a confrontarsi e a contendersi gli spazi di un ambiente sociale che si trova spesso impreparato a sostenere la compresenza al suo interno di più tradizioni culturali. È misurandosi con questo nuovo ambiente, terribilmente complesso e talora inospitale, che i rappresentanti delle diverse culture devono porsi alla ricerca di un nuovo vocabolario di truismi dalla valenza interculturale, desunti dalle differenti tradizioni civili e religiose attraverso una faticosa ed incerta opera di traduzioni incrociate. È questa d'altronde l'unica via per dar voce ad una nuova laicità, cioè ad un nuovo modo di armonizzare le differenze che esplodono nel contatto multiculturale (...). In una prospettiva interculturale ciò implica che le categorie della comunicazione sociale e della qualificazione giuridica siano frutto di un'opera di ibridazione orientata a costruire un immaginario sociale che possa erigere almeno sul piano simbolico una "casa di tutti". (...) Questa creazione di codici comunicativi potrebbe far salvo il lato buono della laicità occidentale, che è poi forse il più autentico e coincide con lo sforzo e la propensione a ricercare una mediazione tra le differenze sociali composte per mezzo di un dialetto dell'uguaglianza, della soggettività pubblica il più possibile ecumenico ed equitativo» (corsivi testuali).

³⁴ I caratteri di pubblicità e di neutralità del servizio erogato, peraltro, potrebbero essere adeguatamente soddisfatti ove l'erogazione materiale dei moduli didattici di contenuto interculturale venisse affidata ad insegnanti adeguatamente preparati e selezionati dalle pubbliche potestà. Ciò specialmente nell'ipotesi in cui l'affidamento dei compiti di preparazione e di aggiornamento degli insegnanti venga conferito alle Università, pur se sulla base di una collaborazione tra le stesse istituzioni accademiche pubbliche e le comunità religiose, a cui potrebbe anche far seguito (ad ulteriore garanzia della neutralità del servizio erogato) una prova idoneativa di accesso a tale specifico ruolo didattico complementare.

nella consapevolezza del riconoscimento civile e democratico delle alterità e del loro contributo al progresso collettivo e al benessere comune³⁵.

La speranza formulata è che lo studio scolastico della religione, nell'assumere anche una caratterizzazione di natura civica, possa risultare utile, attraverso la consapevole conoscenza delle diverse proposte fideistiche (e l'individuazione dei valori della solidarietà, della non discriminazione, della partecipazione attiva alla convivenza collettiva come elementi comuni alle diverse esperienze di fede), alla piena affermazione dei principi della cittadinanza democratica e della tolleranza reciproca. La prospettiva di una progressiva evoluzione dell'insegnamento scolastico della religione come "educazione alla cittadinanza democratica" o come "educazione alla convivenza civile", pur nella conservazione della sua naturale fisionomia di attività didattica mirante alla divulgazione del fenomeno religioso nella varietà delle sue correnti e delle sue realizzazioni concrete, non può che essere valutata con favore, auspicando che possa favorire la reciproca conoscenza tra le alterità culturali e religiose in campo nell'attuale società pluralistica, nonché contribuire alla creazione delle condizioni idonee per la conservazione della pace sociale e per l'affermazione di una cultura della vita democratica³⁶ tra tutti i protagonisti (individui, formazioni sociali, istituzioni politiche) della convivenza giuridicamente organizzata³⁷.

³⁵ G.B. VARNIER, *Libertà, sicurezza e dialogo culturale come coordinate del rapporto tra islam e occidente*, in G.B. VARNIER (a cura di), *La coesistenza religiosa: nuova sfida per lo Stato laico*, cit., pp. 63-64.

³⁶ In tal modo, «(...) il richiamo al ruolo coesivo delle religioni è da ricondursi, non solo sul piano della memoria, ma anche su quello del riconoscimento in quanto forza spiritualmente qualificante capace di concorrere costruttivamente alla edificazione della sfera pubblica e di quella politica». Così R. MAZZOLA, *Chiese cristiane, pluralismo religioso e democrazia liberale*, in F. BOLGIANI, F. MARGIOTTA BROGLIO, R. MAZZOLA (a cura di), *Chiese cristiane, pluralismo religioso e democrazia liberale in Europa*, Bologna, 2006, p. 44.

³⁷ Si segnala che questa prospettiva sembra solo, in modo parziale, realizzarsi in Italia con la recente introduzione, nell'ordinamento scolastico, di moduli di sperimentazione di nuovi contenuti didattici, per il primo e il secondo ciclo dell'istruzione, raccolti sotto la denominazione di "Cittadinanza e Costituzione". Tuttavia, la previsione contenuta nell'art. 1 della legge 30 ottobre 2008 n. 169 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 237, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università*), in riferimento alla nuova proposta formativa in oggetto, si è limitata a legittimare un percorso didattico sperimentale, inserito nell'area storico-geografica e, naturalmente, senza ore aggiuntive, con un impianto simile ai contenuti dell'Educazione civica e senza alcun riferimento (che sarebbe stato auspicabile) alla descrizione del patrimonio di principi e di valori del pensiero religioso mondiale.